REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **35** del Reg. **Data 28/09/2015**	**Oggetto: Schema Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio. Approvazione.**

L'anno **duemilaquindici** giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **17:30** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Vice Presidente in data 23/09/2015 prot. n. 08369 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.
Presiede la seduta il Sig. Macaluso Salvatore.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **04**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO	X		DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO		X
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO	X		CURRAO SALVATORE	X	
PARLACINO GIUSEPPE		X	RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE	X	
VIRZI' CONO C.		X	RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:
Per l'Amministrazione sono presenti: **Ass. Rapisarda-Cigna**
Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i Signori**: Sberna – Pagana-Cardaci.**

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto aggiuntivo (v. nota prot. n. 08426 in data 25/09/2015) posto all'o.d.g., avente ad oggetto: "Schema Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio. Approvazione".

Il geom. Cicero, Responsabile dell'Area Recnica, relaziona in merito.

Si apre un'ampia discussione sull'argomento in esame nel corso della quale prendono la parola diversi Consiglieri.

Indi, il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 11;
- voti favorevoli n. 11;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito i superiori interventi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del geom. Cicero;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

di approvare, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " Schema Regolamento Comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio. Approvazione".

Indi, il Presidente sottopone ai voti l'immediata esecutività della delibera, che viene accolta favorevolmente dai Consiglieri presenti in aula.
Pertanto la presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Alle ore 17:50 la seduta è sciolta.

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870
Tel. 095/667181, 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 C.a.p. 95040

Area n. 3 Servizi Tecnici del Territorio

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del Registro Data 25.09.2015	**OGGETTO:** Schema Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio. **Approvazione.**

Su Proposta dell'Assessore

L'Assessore

Pareri

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Lì _____

Il Responsabile dell'Area 3^

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole .

Lì 25. 09. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 — Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/667181, 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 — C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N° 9 DEL 25/09/2015

OGGETTO: Schema Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio. **Approvazione.**

Il Responsabile dell'U.T.C.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

DATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno al 30 settembre 2015 e che pertanto, i Regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2015;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20/02/1996 ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo, di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP, ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

1. delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
2. del valore economico della concessione o autorizzazione;
3. del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq. sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono un gettito T.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- di istituire il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq. sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono un gettito T.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione;
- di approvare, per le ragioni meglio enunciate in premessa, lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ;
- di dare atto che lo schema di Regolamento qui proposto, qualora approvato con il presente atto deliberativo, avrà efficacia dall'1 gennaio 2015;
- di determinare, quale scadenza per il pagamento di detto canone per 1'anno 2015, il termine di 60 giorni dall'approvazione del regolamento;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 1'approvazione del bilancio di previsione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. N.44/91.
- Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente parere di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti.

Si propone, inoltre, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

SCHEMA DI REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Artt 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio

Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone

Art. 4 - Superficie soggetta a canone

Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone

Art. 6 - Determinazione del canone

Art. 7 - Pagamento del canone

Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Raddusa del Canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27, commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del canone è il Comune di Raddusa.

ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art 25 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.
2. Sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Raddusa esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Sono soggette, inoltre, a canone le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale che sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio..
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente la TOSAP.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:
   a. condutture sotterranee per la distribuzione, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche ..... €/m (metro lineare);
   b. pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico ..... €/m^2 (metro

quadrato);

c. sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate..... € cadauno;
d. occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili. ..... €/m^2 (metro quadrato).

ART. 4 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo (cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Raddusa per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

ART. 5 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Raddusa per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. In sede di prima applicazione, lo schema di calcolo delle tariffe del canone annuo è quello riportato nell'**allegato A)**, e decorrono dal primo gennaio 2015;
3. Le tariffe sono aggiornate annualmente con determinazione del Sindaco, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte del Sindaco, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente intestato al Comune di Raddusa - Servizio Tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 7-PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del

canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Per l'anno 2015 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

ART. 8 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9-RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

1. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2015.

Allegato " A "

DETERMINAZIONE DEL CANONE, DELLA TARIFFA E DEL VALORE

1.1 – TARIFFA

1. La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula :

   T= Tr*k1*k2*k3*k4 dove:

Tariffa di riferimento Tr:

1. La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione.
2. In caso di mancata modifica in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo la seguente classificazione:

   k1)a ZONA CATEGORIA 1 (Raddusa)

   k1b) ZONA CATEGORIA 2 (tutte le altre zone)

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tengono in considerazione le diverse caratteristiche ambientali, urbanistiche, socio-economiche e del mercato.

Parametro durata temporale occupazioni (k2):

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

	k2
K2a) Occupazione di durata anni 1	1,50
K2b) Occupazione di durata fino ad anni 5	1,25
K2c) Occupazione di durata oltre anni 5	1,00

Parametro economico K3

E' costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionli in relazione al valore economico complessivamente rusultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

	k3
K3a) Fino a 500 mila euro	0,50
K3b) Da 500 mila a 1 mione di euroeuro	1,00
K3c) Oltre 1 mione di euro	1,50

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k4)

E' costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione	k4
▲ K4a) Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale.	1,50
▲ K4b) on allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale.	1,20
▲ K4c) Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi.	1,00
▲ K4d) Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico.	
4kd1) Fino a 16 cm	1,20
4kd2) Superiore a 16 cm fino a 100 cm	1,50
4kd3) Superiore a 100 cm	2,00

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione secondo la seguente formula:

T= Tr*k1*k2*k3*k4

TARIFFARIO CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

1. **Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:**

1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche Euro 1,00/ml (metro lineare)

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di espezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico se le infrastrutture sono di proprietà comunale Euro 30,00/mq (metro quadrato)

1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo Euro 20,00 (cadauno)

1.4 Tralicci di elettrodotto Euro 300,00 (cadauno)

2. **Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa**

2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili **Euro 10/mq** (metro quadrato)

2.2 Occupazione con chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande **Euro 15,00/mq** (metro quadrato)

2.2 occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2 **Euro 10,00/mq** (metro quadrato)

2.3 Elementi di arredo in genere (ad eccezione di semplici fioriere amovibili senza messaggio pubblicitario Euro 20,00/ml (metro lineare)

2.4 Elementi di arredo in genere con pubblicità **Euro 100,00/ml** (metro lineare)

2.5 Impianti pubblicitari come previsto dal regolamento della pubblica affissione, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne **Euro 100,00/ml** (metro lineare) per impianti monofacciali ed Euro 150,00/ml (metro lineare) per impianti bifacciali

2.6 Preinsegne **Euro 35,00** ad unità

2.7 Aree destinate ad impianti di autolavaggio **Euro 10,00/mq** (metro quadrato). Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc.) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc.) vanno computate al 50%.

2.8 Impianti di distribuzione carburanti **Euro 10,00/mq** (metro quadrato). Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezioni delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc.) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc.) vanno computate al 50%.

2.9 Occupazione permanente di area per installazione stazione radio base per telefonia e simili **Euro 15.000,00 fino a 30/mq (metri quadrati), Euro 20.000,00 da 31 mq (metri quadrati) a 60 mq (metri quadrati) e Euro 25.000,00 da 61 mq (metri quadrati) e oltre.**

PAG 01/01
SEGRETERIA SINDACO
25/09/2015 08:06 0932841687

SCHEDA DI CALCOLO TIPO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA (CCNR)

soc.	tipo	tar. rif. Tr	zone categorie K1a	K1b	durata temp. K2a	K2b	K2c	vantaggio econ. K3a	K3b	K3c	grado interferenza viabilità K4a	K4b	K4c	K4d1	K4d2	K4d3	tariffa ap. T	valore applicazione V (mq., ml., cad.)	canone somma	canone totale
	A Cond.		1,5				1			1,5					1,2		€ 0,00		€ 0,00	
				1,3			1			1,5					1,2		€ 0,00		€ 0,00	
	B Linee		1,5				1			1,5				1			€ 0,00		€ 0,00	
				1,3			1			1,5				1			€ 0,00		€ 0,00	
	C																			
	D																			
	E																			
	F																			
																		somma totale canone enel	€ 0,00	€ 0,00
	A Cond.		1,5				1			1,5					1,2		€ 0,00		€ 0,00	
	B Linee		1,5											1						
	C																			
	D																			
	E																			
	F																			
																		somma totale canone italgas	€ 0,00	€ 0,00
	A Cond.		1,5				1			1,5					1,2		€ 0,00		€ 0,00	
				1,3			1			1,5					1,2		€ 0,00		€ 0,00	
	B Linee		1,5				1			1,5				1			€ 0,00		€ 0,00	
				1,3			1			1,5				1			€ 0,00		€ 0,00	
	C																			
	D																			
	E																			
	F																			
																		somma totale telecom	€ 0,00	€ 0,00
																			Somma totale CCNR	€ 0,00

Il Presidente

Il Consigliere Anziano **Il Segretario Comunale**

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 21/09/2015 e defissa il _____

Dalla residenza municipale, lì

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

_____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 28 SET. 2015

- ✓ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____ , data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 SET. 2015

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune